

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 117 del 27 luglio 2022

**Sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Venezia Pinot grigio, per le campagne viticole 2022/23 2023/24 2024/25. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Venezia per quanto riguarda la sospensione temporanea all'iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Pinot grigio ai fini della produzione del vino DOC "Venezia - Pinot grigio", per le campagne viticole 2022/23 - 2023/24 - 2024/25.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV del 19 giugno 2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini Venezia (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOC "Venezia";

VISTA la nota del 28 giugno 2022, prot. regionale n. 290275 del 29/06/2022 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate di varietà Pinot grigio realizzate successivamente al 31/07/2021 allo schedario viticolo ai fini della produzione del vino DOC Venezia - Pinot grigio, per le campagne viticole 2022/23 - 2023/24 - 2024/25;

VALUTATA la documentazione allegata alla nota sopra richiamata

- relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale del vino DOC Venezia - Pinot grigio;
- i pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della provincia di Venezia esprimono congiuntamente il proprio parere positivo all'attivazione della misura di gestione dell'offerta;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 78 dell'8 luglio 2022, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo del vino DOC Venezia - Pinot grigio con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire, il mantenimento della misura di gestione dell'offerta di cui al comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 238/2016 attivata con il DDR 92/2020 , ossia, la sospensione temporanea dell'idoneità, per le superfici della varietà Pinot grigio, per il periodo compreso tra le campagne viticole 2022/2023 - 2024/2025, ai fini della rivendicazione alla DOC Venezia - Pinot grigio, ricomprendendo nella superficie idonea alla rivendica anche le superfici a varietà Pinot grigio realizzate entro il 31/07/2021 e registrate nello schedario vitivinicolo alla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2., le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  - a. il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate estirpate o da estirpare di varietà Pinot grigio già idonee alla produzione della denominazione Doc Venezia - Pinot grigio;
  - b. le superfici vitate realizzate avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro il 31 luglio 2021 a seguito di estirpazione di una pari superficie di varietà Pinot grigio già idonea alla produzione della denominazione Doc Venezia - Pinot grigio;
4. di stabilire per quanto stabilito al punto 2 che non è ammessa la designazione a DOC Venezia Pinot grigio, della produzione ottenuta:
  - ◆ da vigneti della varietà Pinot grigio realizzati successivamente al 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto 3.;
  - ◆ dai superi, ai sensi del comma 1 lettera d) dell'articolo 35 della legge 238/2016, ottenuti da vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto 3.;
  - ◆ dalle riclassificazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della legge 238/2016, di prodotto, originariamente designato con altre denominazioni, ottenuto da vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto 3.;
5. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOC Venezia - Pinot grigio la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
6. di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d'intesa con la medesima Agenzia;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV) -, all'AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Venezia;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol